



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1460/95 Reg. Sent

N. 6742 Reg. Ric

Anno 93

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione
seconda int., composto dai Signori Magistrati:

Dott. Ettore	Leotta	Presidente F.F.
Dott. Vincenzo	Salamone	Consigliere
Dott. Gabriella	Guzzardi	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6742/93 R.G. proposto dalla ditta
individuale " *** ** ***** ", corrente in
Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Cicero, presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliata in Catania, via V.E.Orlando n. 40

CONTRO

Il Comune di ***** , in persona del sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio,

E NEI CONFRONTI

della " ***** S.R.L.", corrente in Palermo, in
persona del legale rappresentante, non costituita
in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

Del verbale del 15/10/93 di aggiudicazione del
pubblico incanto per l'esecuzione del servizio di

disinfezione, disinfestazione, ecc. limitatamente alla esclusione della ricorrente e alla conseguente aggiudicazione alla controinteressata; e di quant'altro connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 1995 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;

Udito altresì l'Avv. Giuseppe Cicero per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, che ha partecipato alla gara di cui al verbale impugnato, contesta la illegittimità della esclusione operata nei suoi confronti in quanto la richiesta dichiarazione giurata attestante di essere in regola con gli obblighi in materia di tributi e contributi, sarebbe stata resa avanti ad organo incompetente a riceverla e con grafia intellegibile da parte di chi ha verbalizzato la ricezione della dichiarazione stessa. La ricorrente a sostegno del ricorso deduce il vizio di violazione del bando ed

eccesso di potere, per non avere, la commissione di gara ritenuto valida la dichiarazione resa dalla società ricorrente avanti il segretario Generale del comune di ***** che ha verbalizzato la ricezione della dichiarazione suddetta con grafia facilmente leggibile, anche in considerazione del fatto che ha usato le normali formule di rito.

Alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 1994 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente;

Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 1995 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende in esame le censure sollevate dalla ricorrente e non può che rilevarne la fondatezza. Invero il bando di gara indetto dal comune di ***** per l'esecuzione di trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, prescrive, tra i documenti da presentare a cura di chi chiede di partecipare alla gara, una dichiarazione giurata su carta bollata, resa dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla, attestante che l'impresa dichiarante è in regola

con le dichiarazioni ed il pagamento dei tributi fiscali e dei contributi previdenziali, come espressamente indicato nell'elenco dei documenti da presentare, sub 7), a) e b).

A tale obbligo la ditta ricorrente ha adempiuto mediante l'allegazione della dichiarazione sostitutiva, contenente l'attestazione dei fatti richiesta dal bando, resa avanti il Segretario Generale del Comune di ***** il 13-10-1993, nel rispetto delle prescrizioni che si desumono dal combinato disposto degli art. 4 e 20 l. n. 15 del 471/1968.

Pretestuose ed infondate sono, pertanto, le argomentazioni poste dal comune intimato a fondamento della esclusione dal gara "de qua" dallo stesso comune operata. Non può revocarsi in dubbio che il segretario generale di ogni comune rientri nel novero dei funzionari competenti a ricevere le dichiarazioni dei privati curando l'autentica della sottoscrizione dagli stessi apposta in calce alla dichiarazione, come espressamente previsto dall'art. 4 l. n. 15/68 più volte richiamata. Non può peraltro contestarsi la illeggibilità della autenticazione operata dal segretario generale presso il comune di ***** , quale causa di

nullità della dichiarazione sostitutiva resa dalla società ricorrente, per il semplice rilievo che l'autenticazione operata dal funzionario che ha ricevuto la dichiarazione della ditta ricorrente, è perfettamente leggibile, nelle poche locuzioni di rito di cui si compone.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Appare equo al Collegio compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda interna, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 1995.

L'ESTENSORE

Giulio Guasco

IL PRESIDENTE f.f.

Ettore Luzzo

Il Segretario

Roberto Pugliese

Depositata nella Segreteria

del T.A.R.- Sez. di Catania

oggi 29 MAG 1995

IL DIRETTORE DELLA 2ª SEZIONE
(Dot. Maurizio Trozzo)

Maurizio Trozzo